

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1835

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 25 settembre 2009,
n.134, recante disposizioni
urgenti per garantire la
continuità del servizio
scolastico ed educativo per
l'anno 2009-2010”

Edizione provvisoria

ottobre 2009
n. 165



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -
Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435
S. Marci _3788
S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----
Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati __3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1835

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto
legge 25 settembre 2009,
n.134, recante disposizioni
urgenti per garantire la
continuità del servizio
scolastico ed educativo per
l'anno 2009-2010”

Edizione provvisoria

ottobre 2009

n. 165

a cura di: A. Sanso'
hanno collaborato: S. Ferrari, S. Bonanni.

INDICE

INTRODUZIONE	7
SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1	
Scheda di lettura.....	11
La disciplina in materia di supplenze.....	21
La retribuzione del personale docente non di ruolo.....	23
La normativa sulle graduatorie (1 ^a parte)	25
La normativa sulle graduatorie (2 ^a parte)	27
La normativa sulle graduatorie (3 ^a parte)	29
L'indennità di disoccupazione	32
Articolo 1-bis	
<i>(Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 1-ter	
<i>(Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 1-quater	
<i>(Anagrafe degli studenti)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 1-quinquies	
<i>(Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 2	
<i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	55
TESTO A FRONTE.....	57
Articolo 1	
Comma 1	59
Articolo 1	
Comma 4-duodecies	67
Articolo 1	
Comma 4-quaterdecies, lett. a)	73
Articolo 1	
Comma 4-quaterdecies, lett. b).....	77

Articolo 1-ter

(Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie)

Comma 181

Articolo 1-quater

(Anagrafe degli studenti)

Commi 1 e 2.....83

Articolo 1-quinquies

(Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato)

Comma 187

Introduzione

Il disegno di legge A.S. n. 1835, d’iniziativa governativa, dispone la conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

Il d.l. è stato pubblicato nella G.U. n. 223 del 25 settembre 2009¹ e, in pari data, presentato alla Camera dei deputati per la conversione (A.C. 2724); scadrà pertanto il 24 novembre 2009.

L’altro ramo del Parlamento lo ha approvato con modificazioni il 21 ottobre 2009.

L’atto Senato n. 1835 è stato assegnato in sede referente alla 7^a Commissione permanente il 23 ottobre 2009, previ pareri delle Commissioni 1^a (per i presupposti di costituzionalità), 1^a, 2^a, 5^a, 11^a, 14^a, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il testo originario del decreto-legge constava di 2 articoli; il testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera reca 6 articoli, in quanto sono stati inseriti gli articoli da 1-*bis* a 1-*quinquies*.

Nel preambolo del decreto-legge si fa riferimento alla “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010”.

Le norme introdotte dal provvedimento in esame, in quanto intervengono in larga parte sulla disciplina del personale scolastico, possono essere ricondotte alle materie di legislazione esclusiva statale “*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), Cost. e “*norme generali dell’istruzione*”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), Cost.

Il presente *dossier* reca, nella prima parte, le schede di lettura degli articoli del decreto-legge, quali modificati dalla Camera; nella seconda parte, i testi a fronte delle novelle alla legislazione previgente, su tre colonne (legge previgente, legge modificata dal decreto-legge, legge modificata dal decreto-legge come emendato dalla Camera).

¹ Con *errata corrige* nella G.U. n. 227 del 30 settembre 2009.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

<p>1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente:</p>	<p>1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente:</p>
<p>«14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo».</p>	<p>«14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni».</p>
<p>_____</p> <p>(*)Si veda altresì l'errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.227 del 30 settembre 2009.</p>	
	<p>1-bis. In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata.</p>
<p>2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999,</p>	<p>2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999,</p>

<p>n.124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.</p>	<p>n.124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.</p>
<p>3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere</p>	<p><i>3.Identico.</i></p>

<p>corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.</p>	
<p>4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.</p>	<p>4.<i>Identico.</i></p>
	<p>4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è prorogato al 31 agosto 2010.</p>
	<p>4-ter. La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio</p>

	<p>scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria.</p>
	<p>4-quater. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n.296 del 2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.</p>
	<p>4-quinquies. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.</p>
	<p>4-sexies. Restano validi, secondo</p>

	<p>quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge n.207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.</p>
	<p>4-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.21 del 9 febbraio 2005 e n.85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente.</p>
	<p>4-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla</p>

	<p>legge 5 febbraio 1992, n.104, o dalla legge 12 marzo 1999, n.68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies.</p>
	<p>4-novies. A decorrere dallo stesso anno scolastico indicato al comma 4-octies, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo comma 4-octies all'ufficio scolastico regionale competente.</p>
	<p>4-decies. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-octies e 4-novies, le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies.</p>

	<p>4-undecies. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-<i>octies</i> a 4-<i>decies</i>.</p>
	<p>4-duodecies. All'articolo 427, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano».</p>
	<p>4-terdecies. Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonché la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-<i>bis</i> dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo le parole: «banca dati» sono inserite le seguenti: «nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e»; dopo le parole: «e successive</p>

	<p>modificazioni,» sono inserite le seguenti: «le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la società Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori» e le parole: «, e provvede» sono sostituite dalle seguenti: «. L'INPS provvede altresì al monitoraggio».</p>
	<p>4-quaterdecies. Per i fini di cui al comma 4-terdecies, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
	<p><i>a)</i> i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati;</p>
	<p><i>b)</i> all'articolo 15, comma 4, lettera <i>a)</i>, il numero 3) è sostituito dal seguente:</p>
	<p>«3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti <i>internet</i> ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro».</p>
	<p>4-quinquiesdecies. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio. Dall'attuazione del presente</p>

	comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
	4-sexiesdecies. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala che il presente articolo è privo della rubrica, che invece è presente in tutti gli articoli seguenti.

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 4 della L. 124/1999², in materia di supplenze, aggiungendo un comma 14-*bis* con il quale si stabilisce che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze (di cui ai commi 1, 2 e 3 del richiamato articolo 4) possono essere trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie.

Si ricorda che la versione originale del decreto-legge (AC2724) prevedeva l'impossibilità, in qualsiasi caso, di trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze (di cui ai commi 1, 2 e 3 del richiamato articolo 4) in contratti a tempo indeterminato. Allo stesso tempo, i richiamati contratti a tempo determinato non consentivano la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima dell'immissione in ruolo.

Si tratta di una disposizione a carattere generale, riguardante (a differenza della più ristretta platea dei soggetti beneficiari delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4; v. oltre) tutto il personale a tempo determinato della scuola.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa all'atto Camera n. 2724, le richiamate modifiche si rendono necessarie a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 13 settembre 2007 (Causa C-307/05)³, la quale ha confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato contenuto nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

² Legge 3 maggio 1999, n. 124, *Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*.

³ Si fa presente che la sentenza in oggetto riguarda una norma dell'ordinamento spagnolo, e non interviene, pertanto, in modo diretto sulla disciplina italiana (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 234 CE, dallo Juzgado de lo Social n. 1 de San Sebastian (Spagna), con decisione 6 luglio 2005, pervenuta in cancelleria il 4 agosto 2005).

Il punto 27 della sentenza dispone che “tenuto conto dell’importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall’accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev’essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”.

Al riguardo, si ricorda che la clausola 4, punto 1, del richiamato accordo quadro ha disposto che, “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

Il problema che pone la Corte, in sostanza (punto 50 della sentenza), è “se possa costituire una ragione oggettiva la mera circostanza che la differenza di trattamento, nella specie esistente tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in ordine agli scatti di anzianità, sia prevista dalla legge o da un accordo sottoscritto dai rappresentanti sindacali del personale e dell’amministrazione”.

La stessa Corte, nel ricordare precedenti decisioni per quanto attiene alla nozione di ragioni oggettive che, secondo la clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro, giustifichino il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione (punto 52 della sentenza), ha dichiarato che (punto 53) “la nozione di «ragioni oggettive», dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Per contro” prosegue la sentenza, (punto 54), “una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, non soddisferebbe i criteri precisati al punto precedente. In particolare (punto 55), “il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una tale disposizione generale, senza relazione con il contenuto concreto dell’attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tale effetto. Orbene”, prosegue la Corte (punto 56 della sentenza), “la stessa interpretazione si impone, per analogia, in relazione all’identica nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro”.

In definitiva, “tale nozione dev’essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest’ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui

trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Conseguentemente, occorre risolvere la seconda e terza questione sollevata dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato" (punti 57, 58 e 59 della sentenza).

A fronte delle argomentazioni della Corte, nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si precisa "che il rapporto di lavoro che s'instaura tra il docente supplente e l'amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto peculiari, tali da giustificare e da rendere necessaria una diversità di trattamento, poiché il regime specifico delle supplenze nel settore della scuola si caratterizza quale disciplina separata e speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo". La relazione, inoltre, evidenzia che tale disposizione si rende necessaria stante il fatto che le supplenze "sono caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all'assenza del titolare, sia dalla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi di servizio di supplenza attengono a distinti contratti di lavoro. Di conseguenza", prosegue la relazione, "anche il trattamento economico è legato alla precarietà e alla discontinuità del rapporto del supplente con l'amministrazione e, quindi, legittimamente esso è riferito, per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale del docente di ruolo, non essendo configurabile per i rapporti di lavoro del personale supplente un'effettiva progressione di carriera".

Si reputa opportuno fornire un riepilogo normativo della disciplina in materia di supplenze e in materia di retribuzione del personale docente non di ruolo.

La disciplina in materia di supplenze

Si ricorda che l'articolo 4 della legge 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze - che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato - e indica a quali graduatorie si attinge per le nomine dei docenti:

- > supplenze annuali (ovvero, dal 1° settembre al 31 agosto) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che presumibilmente rimangano tali per l'intero anno scolastico, qualora non si possano utilizzare docenti di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o docenti in soprannumero (art. 4, comma 1);
- > supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (ovvero, dal 1° settembre al 30 giugno) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti, che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura di

ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (art. 4, comma 2);

- > supplenze temporanee più brevi nei casi diversi da quelli citati, per esempio assenze per malattie (art. 4, comma 3); il conferimento di queste ultime è consentito solo per l'effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la retribuzione compete limitatamente a tale durata (art. 4, comma 10).

Nei casi di supplenze annuali e di supplenze fino al termine delle attività didattiche, per l'assegnazione degli incarichi si utilizzano le graduatorie provinciali (art. 4, comma 6) (si veda *infra*, commento al comma 2). Al conferimento degli incarichi provvedono i dirigenti degli organi periferici del Ministero competenti per territorio⁴, di norma entro il 31 luglio di ciascun anno; per l'anno scolastico 2009-2010 il termine è stato posticipato al 31 agosto 2009⁵. Decorsa tale data, vi provvedono i dirigenti scolastici.

Per le supplenze temporanee (art. 4, comma 7) si utilizzano le graduatorie di circolo⁶ o di istituto (si veda *infra*, commento al comma 2) e il conferimento dell'incarico compete al dirigente di ciascuna istituzione scolastica autonoma.

⁴ Da ultimo, il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17), disciplinando gli Uffici periferici del Ministero (art. 8), specifica che in ciascun capoluogo di regione ha sede un Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale costituente un autonomo centro di responsabilità amministrativa; a livello provinciale e/o subprovinciale operano i centri servizi amministrativi, ora denominati Uffici scolastici provinciali.

⁵ La disciplina generale è recata dall'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002*, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 agosto 2001, n. 333. La proroga per l'anno scolastico 2009/2010 è stata disposta dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

⁶ Il circolo didattico costituisce una circoscrizione amministrativa, affidata al direttore didattico, che raggruppa classi di più scuole elementari (ora, scuole primarie). Per la scuola materna l'istituzione dei circoli, pure prevista dal D.P.R. n. 416/1974 (art. 30: ora, art. 44 del D.Lgs 297/1994) non è stata mai effettuata; trova quindi ancora applicazione la norma transitoria (art. 33 del D.P.R. n. 416/1974: ora, art. 47 del D.Lgs. 297/1994) in base alla quale, per esempio, gli organi collegiali della scuola materna sono costituiti presso il competente circolo didattico di scuola elementare.

La retribuzione del personale docente non di ruolo

L'articolo 53, comma 3, della L. 312/1980⁷, prevede il riconoscimento di specifici aumenti retributivi legati all'anzianità maturata dal personale docente non di ruolo (scatti biennali del 2,50%). A tale riguardo si fa peraltro presente che nella prassi amministrativa tale norma è stata considerata abrogata per effetto della riforma della contrattazione collettiva nel settore pubblico (disposta dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 165/2001), con la conseguenza che - trattandosi di un trattamento economico non previsto dal CCNL di settore - gli scatti biennali in questione non (sono stati e non) sono riconosciuti ai docenti non di ruolo (con l'eccezione degli insegnanti precari di religione). Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza (Tribunale di Tivoli, sentenza 11 marzo 2007, n. 2693; Tribunale di Roma, sentenza 9 luglio 2008, n. 12644) è di recente intervenuta nel senso della vigenza dell'articolo 53, comma 3, della legge n. 312/1980, riconoscendo anche ai docenti con incarico annuale il diritto agli scatti biennali del 2,5% (ravvisando una disparità di trattamento contraria al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione)⁸.

Per quanto concerne, specificamente, gli insegnanti non di ruolo di religione, l'articolo 53, comma 6, della legge n. 312/1980, prevede un ulteriore riconoscimento di anzianità retributiva, in base al quale dopo 4 anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo.

Tale norma (dichiaratamente intesa a beneficiare i precari di religione in considerazione del fatto che non era previsto per essi un apposito ruolo) ha continuato a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 186/2003⁹, che ha disposto l'istituzione del ruolo degli insegnanti di religione cattolica.

Da ultimo, l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 250 del 2005¹⁰, ha disposto, per i soli insegnanti di religione, che i destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento.

⁷ Legge 11 luglio 1980, n. 312, *Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato*.

⁸ Nella sentenza n. 2693 del 2007 del Tribunale di Tivoli si afferma che l'articolo 53, comma 3, della legge n. 312/1980 è applicabile "al personale non di ruolo assunto con incarico annuale e con esclusione, quindi, delle supplenze aventi una durata inferiore (rimanendo quindi estranea al presente giudizio la questione relativa alla cumulabilità degli incarichi infra-annuali al fine della maturazione del diritto agli scatti di anzianità). Sulla base di tali considerazioni", prosegue la sentenza, "deve ritenersi che il vigente quadro normativo interno induca a ritenere che il diritto alla maturazione degli scatti biennali si applichi al personale non di ruolo, in forza di espletamento di incarichi, annuali (a nulla quindi rilevando che le disposizioni successive, tra cui quella fondamentale contenuta nella l. 124/99, all'art. 4, definiscano sotto la generale classificazione di "supplenze" tutti gli incarichi di durata annuale o inferiore)".

⁹ *Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*.

¹⁰ *Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Durante l'esame alla Camera è stato inserito il comma 1-bis, che prevede che gli atti di convocazione dei supplenti, per il conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6 del Codice dell'amministrazione digitale¹¹, le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata¹² per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

Si osserva che i **commi 2, 3 e 4**, diversamente dal comma 1 (che interessa tutti i precari della scuola), riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni (nella versione originaria del decreto-legge quest'ultima categoria di personale non era compresa).

Il comma 2, modificato dalla Camera, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, prevede per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella L. 124/1999, e nei relativi regolamenti attuativi in riferimento al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A., che l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento¹³, ed al personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti¹⁴, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Tali assegnazioni operano a condizione che il personale indicato:

- sia stato destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, o di una supplenza di almeno 180 giorni attraverso le graduatorie d'istituto, nell'anno scolastico 2008-2009;
- non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili;
- non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.

¹¹ D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

¹² Disciplinata dal *Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata*, di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

¹³ Previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006).

¹⁴ Di cui all'articolo 554 del D.Lgs. 297/1994.

In relazione a tale disposizione, il 29 settembre 2009 è stato emanato il DM n. 82¹⁵ che, con riferimento alla seconda condizione sopra indicata, ha individuato anche la fattispecie di “aver ottenuto la nomina per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi (per una illustrazione più ampia del DM 82/2009 si veda *infra*).

Secondo la relazione illustrativa che accompagna l'atto Camera n. 2427, la disposizione in esame “consentirebbe al personale individuato di percepire nei periodi di espletamento delle supplenze brevi la retribuzione contrattuale; gli stessi sarebbero destinatari di un maggiore numero di rapporti di lavoro, sulla base della dichiarata disponibilità e dell'organizzazione in rete delle istituzioni scolastiche ai fini della gestione delle supplenze. La proposta, inoltre, consente una maggiore efficienza, con risparmio di tempo e di risorse, in quanto il conferimento delle supplenze viene gestito con riferimento a personale qualificatosi e già dichiaratosi disponibile per l'espletamento delle stesse”. Allo stesso tempo, prosegue la relazione, la disposizione “realizza un'economia di spesa per l'INPS, a causa della minore erogazione dell'indennità di disoccupazione (il docente impegnato in supplenze fruisce di periodi minori di disoccupazione) e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovendosi in caso contrario comunque retribuire le supplenze con personale inserito nelle singole graduatorie di istituto”.

Si reputa opportuno riepilogare, di seguito, la normativa sulle graduatorie per il personale docente e il personale ATA.

La normativa sulle graduatorie (1^a parte)

1 - DOCENTI

1.1 - Le graduatorie provinciali

Si ricorda preliminarmente che l'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola¹⁶, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili¹⁷.

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle

¹⁵ Il DM 82/2009 è stato inviato agli USR, alle sedi provinciali e alle istituzioni scolastiche unitamente alla nota esplicativa 30 settembre 2009, Prot. n. AOODGPER 14655 D.G. http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot14655_09.shtml#destinatari.

¹⁶ L'articolo citato ha sostituito gli artt. 399 e 401 del D.Lgs. 297/1994 e integrato l'art. 400 del medesimo D.Lgs.

¹⁷ Per la prima integrazione ha recato indicazioni l'art. 2 della medesima legge 124/1999. Le disposizioni sull'integrazione a regime sono recate dall'art. 2, c. 1, del già citato DL 255/2001, come modificato dall'art. 1 del DL 97/2004.

graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti¹⁸:

- prima fascia: riservata, ai sensi dell'art. 401 del D.Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- seconda fascia: costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli (ovvero, avevano superato un concorso per titoli ed esami o un esame di abilitante ed avevano effettuato 360 giorni di servizio presso la scuola statale nel triennio precedente);
- terza fascia, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. In quest'ultima fascia sono stati inseriti nel tempo i nuovi aspiranti, ovvero gli idonei dei concorsi a cattedre, e quanti hanno conseguito l'abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS)¹⁹.

Si ricorda, poi, che:

- a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, ai sensi dell'art. 1, c. 4, del DL 97/2004²⁰, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per tutte e tre le fasce sopra indicate, sono effettuati con cadenza biennale, anziché annuale come per il passato;
- a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del medesimo DL 97/2004, le graduatorie permanenti sono rideterminate, limitatamente all'ultima fascia prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 255/2001, in base alla tabella allegata al decreto stesso.

Va ricordato infine, che, a partire dal 1° gennaio 2007, le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento²¹.

Da ultimo, con DM 8 aprile 2009, n. 42, sono state impartite disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento di tali graduatorie per il personale docente ed educativo, relativamente al biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011.

¹⁸ Tale articolazione consegue da disposizioni diverse succedutesi nel tempo: la legge 124/1999; il DM 123/2000, il DL 255/2001 (che ha recato norme di interpretazione autentica della legge e del DM citati in relazione al contenzioso amministrativo da essi ingenerato), l'art.1 del DL 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 143/2004.

¹⁹ Le SSIS sono state istituite dalla legge 341/1990 (art. 4) e poi ridisciplinate con vari provvedimenti. L'accesso a tali scuole è stato sospeso dall'art. 64, comma 4-ter, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, in relazione alla ridefinizione delle procedure per l'accesso alla docenza (art. 2, comma 416, della legge finanziaria 2008).

²⁰ Decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 4 giugno 2004, n. 143.

²¹ Art. 1, c. 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

1.2 - Graduatorie di circolo e di istituto

La disciplina per la predisposizione di tali graduatorie è attualmente recata dall'art. 5 del DM 131/2007²², che ha apportato modifiche ed integrazioni al DM 201/2000.

Il dirigente scolastico (artt. 5-7), sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, ai fini del conferimento:

- delle supplenze annuali e temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
- delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun posto di insegnamento viene costituita presso l'istituto una graduatoria, distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine:

- > la I Fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; questi ultimi hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti;
- > la II Fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
- > la III Fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Con DM 28 maggio 2009, n. 56, sono state impartite istruzioni per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto da utilizzare negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

La normativa sulle graduatorie (2^a parte)

2. - PERSONALE A.T.A.

L'articolo 554 del D.Lgs. 297/1994 dispone l'ammissione del personale A.T.A. (amministrativo, tecnico ed ausiliario) ai concorsi provinciali per l'accesso ai ruoli

²² D.M. 13 giugno 2007 n. 131, *Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124.*

della terza e quarta qualifica funzionale²³.

In particolare, ai richiamati concorsi viene ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

I titoli di studio richiesti sono stabiliti da regolamento.

Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica vengono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dal successivo articolo 587 del D.Lgs. 297/1994, concernente le assunzioni tramite gli uffici provinciali del lavoro (attuali Centri per l'impiego).

Tale articolo ha disposto l'applicazione al personale A.T.A., esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, delle disposizioni di cui all'articolo 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56²⁴, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo.

Infine, le graduatorie relative ai concorsi citati hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, dietro presentazione di apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

Merita ricordare che il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, del 29 novembre 2007, ha recato alcune modifiche al profilo del personale A.T.A., confermando altresì alcune modifiche adottate nei precedenti CCNL. In particolare, l'articolo 46 del CCNL ha stabilito l'individuazione dei profili professionali del personale ATA attraverso la tabella A allegata al CCNL medesimo²⁵. Lo stesso articolo ha altresì disposto che le

²³ Si ricorda che il CCNL comparto Scuola personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995, del 4 agosto 1995, ha modificato le qualifiche funzionali del personale A.T.A., in relazione alle qualifiche di cui al D.P.R. 588/1985, istituendo 3 distinte aree (A, B e C) in luogo dei precedenti livelli di qualifica funzionale. In relazione a ciò, la tabella II allegata al richiamato CCNL, nel coordinare la corrispondenza tra vecchie e nuove posizioni, ha stabilito che dell'Area A facessero parte i livelli da I/1 a III/1, dell'Area B i livelli da III/2 a III/4 e dell'Area C i livelli da IV/1 a IV/4.

²⁴ "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro". L'articolo 16 disciplina le assunzioni di determinate amministrazioni pubbliche, disponendo che queste effettuino le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento (attualmente Centri per l'impiego) ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

²⁵ Le cinque aree sono rispettivamente l'area A, la As, la B, la C e la D.

modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dalla tabella B allegata.

Infine, sempre lo stesso articolo ha articolato il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, in 5 aree comprendenti ciascuno uno o più profili professionali, con annessa tabella di corrispondenza (tabella C).

Il successivo articolo 47 ha disciplinato la mobilità professionale del personale A.T.A. individuando 2 diverse procedure di passaggio (tra le aree e all'interno dell'area di appartenenza), stabilendo altresì che i richiamati passaggi sino possibili nei limiti della dotazione organica e dell'aliquota di posti prevista a tal fine.

La normativa sulle graduatorie (3^a parte)

Il DM 29 settembre 2009, n. 82 (attuativo del DL in esame)

L'art. 1 del DM specifica i requisiti del personale docente e A.T.A. avente titolo all'inclusione in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, denominati (art. 3 del DM) "elenchi prioritari", da utilizzare per l'assegnazione delle supplenze temporanee a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto. Si tratta del:

- personale docente, inserito nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della L. 296/2006);
- personale A.T.A., inserito nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.Lgs. 297/1994, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75, e 24 marzo 2004, n. 35, (recanti norme per la formazione delle graduatorie provinciali e il conseguente inserimento in quelle di circolo ed istituto al fine del conferimento delle supplenze).

Il personale in questione deve, inoltre:

- aver conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, una nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie citate;
- non aver ottenuto, per l'anno scolastico in corso, una nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità, o averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi.

Il personale citato – con le differenziazioni di seguito indicate - conserva titolo a beneficiare delle disposizioni di cui al DL 134/2009 anche qualora, per l'anno in corso, abbia rinunciato:

- ad un contratto nella provincia di appartenenza per un orario inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi (personale docente e ATA);
- ad un contratto, anche ad orario intero, disponibile nelle province aggiuntive (ulteriori rispetto a quella di appartenenza) (personale docente).

Si ricorda in proposito che, da ultimo, il DM 42/2009 (recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed

educativo), in relazione alla necessità di favorire il rapido esaurimento delle graduatorie, ha consentito al personale interessato di scegliere, oltre alla provincia di appartenenza, ulteriori tre province nelle quali figurare in coda rispetto al personale incluso nella terza fascia²⁶.

Mantengono, inoltre, il diritto ad essere interpellati per supplenze più lunghe (art 4, comma 1) i docenti di scuola dell'infanzia e primaria che sono impegnati in supplenze di durata sino a 10 giorni avendo manifestato la propria disponibilità in tal senso all'atto dell'iscrizione nelle graduatorie di circolo o di istituto (secondo quanto prevede l'art. 7, del DM 131/2007).

Sono esclusi dalla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 2, del DL 134/2009, oltre alle categorie già indicate dal medesimo²⁷:

- quanti, nell'anno scolastico in corso, rinuncino ad una supplenza conferita per l'intero orario nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o di istituto (art. 1, comma 4, del D.M.);
- quanti sono impegnati nei progetti attivati ai sensi di convenzioni con le regioni di cui all'art 1, comma 3, del DL 134/2009, salvo che le convenzioni stesse non prevedano diversamente (art. 4, comma 2, del DM).

L'art. 2 del DM indica le modalità per la presentazione delle domande, da inoltrare - entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009 (tale termine è stato prorogato al 14 ottobre 2009 dal D.D.G 6 ottobre 2009)- all'istituzione scolastica presso la quale l'interessato ha prestato servizio, per supplenza annuale o sino al termine dell'attività didattica, nell'anno scolastico 2008/2009. E' prescritta l'indicazione di sedi preferenziali sulla base dell'articolazione territoriale in distretti scolastici²⁸.

A cura delle istituzioni scolastiche tali domande sono trasmesse alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale scelta dall'interessato. L'USR redige gli "elenchi prioritari".

Viene inoltre specificato (art. 5) che la presentazione delle istanze vincola all'accettazione delle proposte di contratto di supplenza, pena la decadenza da tale diritto e dal conseguimento del relativo punteggio, nonché dell'indennità di disoccupazione.

Si esclude, invece, ogni penalizzazione nel caso di rinuncia ad una supplenza, anche in corso, per:

²⁶ Ferma restando, per gli aspiranti inclusi in prima fascia all'atto della prima integrazione delle graduatorie disciplinata dalla legge 124/1999, la facoltà di chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriscono dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria (tale facoltà origina dall'art. 17, comma 4, del D.L. 140/1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 246/1988).

²⁷ Personale già destinatario di un contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo dal 1° settembre 2009 (art. 1, comma 7, del D.M.).

²⁸ Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 297/1994 (cosiddetto T.U. della scuola), il territorio di ciascuna regione è suddiviso in comprensori, che assumono la denominazione di «distretti scolastici», individuati con DM. Ciascun distretto, che non può comunque avere estensione maggiore della provincia, deve corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti (fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione).

- accettazione di un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, resosi disponibile successivamente;
- accettazione di incarichi per la partecipazione a progetti regionali;
- accettazione di una supplenza temporanea conferita – anche nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari - sulla base delle graduatorie di circolo o istituto.

Si prevede, infine, (cfr. art. 6 del DM e nota esplicativa del Ministero) che restano valide le graduatorie di circolo e di istituto (e, pertanto, i contratti di supplenza già stipulati in base ad esse) fino alla piena efficacia dei nuovi elenchi prioritari, che decorre dalla data della loro diffusione.

Il **comma 3** prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto.

Tali progetti devono essere realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al precedente comma, a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione. Tale formulazione esclude, quindi, che i docenti destinatari delle supplenze di cui al comma 2 - ai quali, in virtù dell'incarico, non è più corrisposta l'indennità di disoccupazione - possano essere utilizzati nei progetti di cui al comma 3.

E' utile, peraltro, evidenziare che l'art. 4, comma 2, del già citato DM n. 82/2009 disciplina l'ipotesi inversa: prevede, infatti, che coloro che sono impegnati in progetti attivati sulla base di convenzioni con le regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee, salva diversa previsione recata dalle singole convenzioni.

A tali lavoratori può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

Al riguardo, si segnala che appare opportuno valutare, con riferimento ai docenti destinatari degli incarichi ivi previsti, le conseguenze discendenti dal fatto che la corresponsione di una "indennità di partecipazione" è rimessa alla piena discrezionalità dell'amministrazione scolastica competente.

Appare inoltre opportuno chiarire i contenuti delle "attività di carattere straordinario" attivabili dalle amministrazioni scolastiche, nonché i criteri che presiedono alla scelta del personale da utilizzare.

Infine, andrebbe chiarito se la proroga dei progetti (della durata ordinaria di 3 mesi) possa essere disposta per periodi inferiori a 8 mesi.

Si ricorda che il sottosegretario Pizza, intervenendo alla Camera dei deputati in sede di discussione delle recenti mozioni concernenti misure in favore del personale precario

della scuola²⁹, ha evidenziato che “sono già stati stipulati accordi con alcune regioni, quali la Campania, la Lombardia, la Puglia, il Molise, il Veneto, la Sardegna e la Sicilia, per dare sostegno ai precari che non avranno riconfermato l'incarico annuale. Tali accordi prevedono appunto la realizzazione di progetti per il rafforzamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo alle diverse realtà territoriali; in questi progetti è esplicitamente previsto il coinvolgimento prioritario dei precari che non avranno riconfermato l'incarico annuale. Altri accordi di analogo contenuto sono in fase di conclusione con altre regioni; dopo l'emanazione della norma, qualora necessario, questi accordi già sottoscritti saranno adattati al nuovo quadro normativo al fine di espandere il più possibile la platea di insegnanti ed ATA³⁰”.

L'indennità di disoccupazione

L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636). I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità (cd. indennità di disoccupazione con requisiti ridotti) anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, e articolo 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla L. 1° giugno 1991, n. 169).

Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi, volti soprattutto all'aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo 2009-2012 l'indennità di disoccupazione può essere ottenuta anche in caso di sospensione dal lavoro.

Per quanto attiene all'indennità di disoccupazione con requisiti normali, la sua durata, ai sensi dell'articolo 1, commi 25 e 26, della L. 247/2007, è pari a 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni di età, e 12 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni. La percentuale di commisurazione dell'indennità alla retribuzione è pari al 60% per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 mesi, 40% per i mesi ulteriori. L'indennità viene corrisposta direttamente dall'INPS a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto.

Per quanto attiene all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, l'articolo 7, comma 3, del D.L. 86/1988 dispone che hanno diritto a tale indennità i lavoratori che, in assenza di 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio, abbiano prestato effettivamente nell'anno precedente almeno 78 giornate di lavoro per le quali

²⁹ Ghizzoni ed altri n. 1-00229, Leoluca Orlando ed altri n. 1-00232, Centemero, Goisis ed altri n. 1-00235, Capitanio Santolini ed altri n. 1-00237 e Lo Monte ed altri n. 1-00238.

³⁰ http://leg16.camera.it/resoconti/dettaglio_resoconto.asp?idLegislatura=16&idSeduta=0219&resoconto=stenografico&tit=00090&fase=

siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria (fermo restando il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa). I citati lavoratori hanno diritto all'indennità in questione per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso, e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. La percentuale di commisurazione è pari al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino ad un massimo di 180 giorni (articolo 1, comma 26, della L. 247/2007).

Il **comma 4** dispone che ai docenti ed al personale ATA utilizzati per le supplenze temporanee o per i progetti regionali di formazione, ai sensi dei commi 2 e 3, sia riconosciuto il punteggio equivalente ad un anno di servizio ai soli fini del collocamento nelle rispettive graduatorie³¹.

La formulazione del comma parrebbe lasciar intendere che la valutazione dell'intero anno di servizio verrà attribuita a prescindere dall'effettiva durata della supplenza o della partecipazione ai progetti formativi regionali.

Si ricorda che per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni con handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese, o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti. Così stabilisce, da ultimo, il DM 8 aprile 2009, n. 42, che ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie dei docenti per il biennio 2009/2011³².

Per quanto attiene il personale A.T.A., si ricorda che il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75, ha individuato i punteggi al fine della valutazione dei titoli per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento e per la corrispondente introduzione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al richiamato personale appartenente ai diversi profili professionali (assistente amministrativo, assistente tecnico, infermiere cuoco, guardarobiere, collaboratore scolastico), ordinati in specifiche tabelle. Lo stesso decreto ha disciplinato le diverse procedure per l'ammissione alle richiamate graduatorie.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati sono stati aggiunti i commi da 4-bis a 4-sexiesdecies.

Il **comma 4-bis** proroga dal 31 luglio al 31 agosto 2010, per il solo anno scolastico 2010-2011, il termine per completare le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e

³¹ Si esclude pertanto, per esempio, il computo di un intero anno di servizio a fini di ricostruzione della carriera o dell'indennità di fine rapporto.

³² Più precisamente, il DM conferma la tabella di valutazione dei titoli di servizio allegata al DM 15 marzo 2007, n. 27.

comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, nonché per procedere al conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 255 del 2001³³ dispone che le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che, decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia.

Il **comma 4-ter** reca un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007. Nelle operazioni di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti ai docenti che ne fanno richiesta è consentito, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle medesime graduatorie, cioè "in coda". In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il successivo biennio 2011-2012 e 2012-2013 sarà riconosciuto il diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta per il biennio 2007-2009 ad un'altra provincia di sua scelta con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria (inserimento cosiddetto "a pettine").

In relazione al comma in commento si ritiene utile fornire una sintesi della documentazione³⁴ presentata dal sottosegretario Pizza all'XI Commissione della Camera dei deputati l'8 ottobre 2009.

Il punto 2) della documentazione riguarda l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 e il contenzioso insorto in relazione al decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, nella parte in cui si prevede che gli interessati possano scegliere,

³³ *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002.*

³⁴ Camera dei deputati, *Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari*, pag. 61.

senza cancellazione dalla graduatoria di appartenenza, ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata, cioè «in coda».

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4796 del 29 settembre 2009, nonché con altre ordinanze di analogo tenore, ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 02573 del 4 giugno scorso, nonché delle analoghe ordinanze dello stesso TAR, con cui quest'ultimo aveva accolto la richiesta di sospensiva del decreto ministeriale n. 42, relativamente alla disposizione dell'articolo 1, comma 11, che prevede la possibilità di scegliere, senza cancellazione dalla graduatoria di appartenenza, ulteriori tre province in cui figurare «in coda».

La genesi della questione si rinviene nell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. In sede di attuazione di questa disposizione legislativa, l'Amministrazione aveva ritenuto che, stante la diversa natura giuridica delle nuove graduatorie provinciali ad esaurimento, la possibilità di cambio di provincia in sede di aggiornamento delle graduatorie medesime poteva essere consentita esclusivamente «in coda a tutte le fasce».

Invece il TAR del Lazio, con i suddetti provvedimenti cautelari, aveva disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 42 nella parte contestata, previa sospensione dell'efficacia.

A seguito delle richiamate ordinanze del Consiglio di Stato, il Ministero, con nota del 5 ottobre 2009 (Prot. N. AOODGPER.09/14935), ha fornito agli uffici scolastici regionali indicazioni in merito all'esecuzione delle ordinanze in parola e si è fatto in particolare presente che, trattandosi di provvedimenti cautelari, nelle more delle pronunce di merito degli organi giurisdizionali, l'esecuzione delle ordinanze stesse è da riferire ai soli ricorrenti da inserire con riserva nelle graduatorie richieste posizionandoli secondo il rispettivo punteggio con le relative precedenze.

Successivamente, in data 9 ottobre 2009, il TAR Lazio (con ordinanza n. 4581/2009) ha disposto che il MIUR, entro 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della decisione, dovrà dare puntuali istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del d.m. n. 42 del 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione; in caso di non ottemperanza, il TAR ha nominato un commissario *ad actus* nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione pubblica, il quale provvederà in via sostitutiva ad adempiere al *dictum* giudiziale.

Ai sensi del **comma 4-quater**, nelle operazioni di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti (trasformate in esaurimento) da disporre con decorrenza dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011 non è consentito modificare la scelta già operata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione a una o più specifiche graduatorie.

A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 è disposta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato un contratto a tempo indeterminato per una qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o di classi di concorso (**comma 4-quinquies**).

Il **comma 4-sexies** prevede che restino validi l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali di cui al DM n. 21 del 2005³⁵, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio (360 giorni) entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali. I citati docenti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge n. 207/2008³⁶ sancisce la validità dell'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento della medesima abilitazione indetti con DM. n. 85 del 18 novembre 2005 i quali abbiano maturato il requisito di 360 giorni di servizio entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai corsi stessi e che abbiano superato l'esame di Stato.

Il DM n. 85 del 2005 è stato emanato in attuazione delle disposizioni recate dal d.l. n. 97 del 2004³⁷, come convertito dalla l. n. 143 del 2004, e in modo particolare dell'art. 2, c. 1, lett. *c-bis*), e c. 1-*ter*.

Il c. 1, lett. *c-bis*), citato, prevedeva che nell'anno accademico 2004-2005 le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituissero corsi speciali di durata annuale riservati agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni dal 1999 al 2002, privi dell'abilitazione, che avessero prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data della sua entrata in vigore.

Il c. 1-*ter* prevedeva che, in sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo sulla formazione degli insegnanti previsto dall'art. 5 della l. n. 53 del 2003, fossero definite le modalità di formazione per consentire l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 ai docenti non abilitati che avessero prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ossia, il 6 giugno 2004).

Inoltre, il c. 3 del dl. n. 97/2004 prevedeva che i corsi fossero istituiti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato, e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

³⁵ *Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento - art. 2, comma 3-bis, legge n. 143/2004.*

³⁶ *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.*

³⁷ *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.*

Sulla base delle disposizioni richiamate, il DM n. 85 del 2005 ha, quindi, stabilito che le Università e le Accademie di belle arti istituissero i corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservati ai docenti che avessero prestato, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004, almeno 360 giorni di servizio con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso. Ha, inoltre, ribadito che i corsi si concludevano con un esame finale avente valore di esame di Stato e che gli ammessi alla partecipazione erano iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, in attesa del conseguimento del titolo abilitante.

A seguito della emanazione del DM n. 85, sono stati presentati alcuni ricorsi con richiesta di sospensiva da parte di docenti che avevano maturato il requisito richiesto entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione (fissata in 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'avviso di emanazione del decreto, ossia al 22 dicembre 2005), ma successivamente al termine del 6 giugno 2004.

A seguito dell'accoglimento della richiesta di sospensiva, gli stessi docenti sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali e hanno sostenuto l'esame finale.

Il comma 1-*bis*, art. 36, scioglie, pertanto, la riserva relativa all'abilitazione all'insegnamento di quanti abbiano partecipato ai corsi speciali indetti sulla base del DM n. 85 del 2005 avendo maturato il requisito di 360 giorni di servizio entro il 22 dicembre 2005 e non già entro il 6 giugno 2004.

Il **comma 4-*septies*** dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali di cui ai DM nn. 21 e 85 del 2005, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente.

I **commi da 4-*octies* a 4-*undecies*** riguardano la documentazione da produrre per il trasferimento in una provincia diversa da quella di residenza dai docenti e dal personale ATA che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o della legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché per la nomina dei dirigenti scolastici in una regione diversa da quella di residenza.

A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei succitati benefici è trasmessa:

- dai docenti e dal personale ATA alle autorità scolastiche della provincia diversa da quella di residenza all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza (**comma 4-*octies***, primo periodo);

- dal personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alle autorità scolastiche della provincia diversa da quella di residenza nei termini che saranno stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-*undecies* (**comma 4-*octies***, secondo periodo);
- dai dirigenti scolastici che conseguono la nomina in una regione diversa da quella di residenza all'ufficio scolastico regionale competente (**comma 4-*novies***).

Sulla base della certificazione trasmessa, le autorità scolastiche possono richiedere ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici da svolgersi in una unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la predetta documentazione (**comma 4-*decies***).

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con quello del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è emanato un regolamento recante le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi precedenti (**comma 4-*undecies***).

Il **comma 4-*duodecies*** novella l'art. 427, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, riguardante il reclutamento del personale docente delle scuole della provincia di Bolzano.

Il comma 4 del citato art. 427 stabilisce che ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.

Il periodo aggiunto dal comma 4-*duodecies* in esame prevede che, fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali debba possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

L'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2007³⁸ dispone che Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la

³⁸ *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.*

quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1³⁹, del citato d.lgs. sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili. Il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio è stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non è tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorità competente.

Il **comma 4-terdecies** novella l'art. 19, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008⁴⁰ prevedendo che alla banca dati costituita presso l'INPS confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e che ad essa possano accedere, oltre che i centri per l'impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, anche le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la società Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Il citato comma 4 dell'art. 19 stabilisce che l'INPS stipula con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i centri per l'impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, e provvede altresì al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al citato articolo 19 (indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con requisiti ridotti, ecc.), consentendo l'erogazione dei medesimi, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4-quaterdecies** modifica alcuni articoli del d.lgs. n. 276 del 2003⁴¹.

In particolare:

- all'art. 8, i commi 1 e 2 sono abrogati;

³⁹ Ossia i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

⁴⁰ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

⁴¹ *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.*

si ricorda che il citato comma 1 prevede che le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trattamento dei dati personali, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:

a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;

c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.

Il succitato art. 10 dispone che è vietato alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo. Le disposizioni precedenti non possono in ogni caso impedire ai succitati soggetti pubblici e privati di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione;

- il n. 3) dell'art. 15, comma 4, lettera a), è integrato specificando che i servizi della borsa continua nazionale del lavoro a livello nazionale sono finalizzati non solo alla definizione dell'insieme dei dati che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma anche alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione di tali dati, assicurando altresì gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il citato art. 15, comma 4, riguarda l'articolazione dei servizi della borsa continua nazionale del lavoro, che a livello nazionale, sono finalizzati:

- 1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
- 2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;

3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il **comma 4-quinquiesdecies** riguarda la posizione giuridica dei candidati dei concorsi a posti di dirigenti scolastico assunti in servizio. Il comma in esame dispone che l'annullamento di atti delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico indette prima dell'emanazione del regolamento di cui al DPR n. 140 del 2008⁴² non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio.

Infine il **comma 4-sexiesdecies** stabilisce che dall'attuazione del decreto-legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁴² *Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

Articolo 1-bis
(Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

	<p>1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il disposto del presente comma si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.</p>
	<p>2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono annualmente individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.</p>
	<p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
	<p>4. A decorrere dall'esercizio</p>

	<p>finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.</p>
	<p>5. A decorrere dall'anno 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n.1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.262, sono annualmente definiti anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché il riparto delle risorse complessivamente disponibili tra la suddetta finalità e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 5, della citata legge n.1 del 2007. Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalità di cui al presente comma.</p>
	<p>6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2009, può avvalersi del disposto dell'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296.</p>

L'articolo in commento, **introdotto durante l'esame dall'Assemblea della Camera dei deputati**, reca disposizioni di carattere finanziario, finalizzate a garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico (commi 1-3), a sostenere il

processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore e l'innovazione tecnologica presso le scuole statali (comma 4), a valorizzare il merito e il talento degli studenti (ancora comma 4 e comma 5). Esso disciplina, inoltre, l'utilizzo di disponibilità del Fondo per l'offerta formativa (comma 6).

In particolare, il **comma 1** prevede la riassegnazione delle somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica e rimaste inutilizzate. La norma è finalizzata a garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico e stabilisce che le suddette somme vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rasegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La disposizione si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.

Un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà individuare annualmente gli istituti scolastici interessati e l'entità delle somme che, trasferite al bilancio del medesimo Ministero, verranno poi versate alle scuole per le spese di funzionamento (**comma 2**). Il **comma 3** autorizza il Ministero dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 4** prevede che l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 634, della legge finanziaria per il 2007, sia finalizzata anche per interventi per il sostegno alla riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti e alle innovazioni tecnologiche nelle scuole.

Il comma 634 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) autorizza la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la realizzazione di interventi di vario tipo previsti dai commi precedenti, dal 622 al 633, ad eccezione delle misure per l'edilizia scolastica. Gli interventi sono i seguenti:

- obbligo scolastico e accesso al lavoro. I commi 622 e 623 ridefiniscono l'obbligo scolastico e innalzano l'età minima per l'accesso al lavoro. Il comma 622 dispone, infatti, che a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 l'istruzione sia impartita obbligatoriamente per almeno dieci anni (e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età); a tal fine viene elevata a 16 anni l'età per l'accesso al lavoro. Il comma 623, nell'ambito delle misure volte a innalzare l'obbligo scolastico ed elevare l'età per l'accesso al lavoro da quindici a sedici anni, prevede che nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico possa essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato. La norma viene così a prefigurare una sorta di deroga rispetto alle prescrizioni contenute nel comma precedente in materia di obbligo scolastico. Il comma 624 autorizza, fino alla messa a regime della nuova disciplina, la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione

professionale di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 226/2005 (recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione") confermando i relativi finanziamenti che tuttavia - per una quota massima del tre per cento - vengono destinati a misure di carattere generale ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. L'articolo 28 del D.Lgs. 226/2005 prevedeva che a partire dall'anno scolastico 2006-2007 il diritto-dovere all'istruzione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, comprendesse i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004. Recentemente (febbraio 2009) la Conferenza ha sancito un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;

- norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Il comma 626, prevede la definizione, da parte del Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, di indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro;
- ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Il comma 627 reca misure per l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche anche al di fuori dell'orario di lezione; a tal fine prevede che il Ministro della pubblica istruzione definisca criteri e parametri per l'assegnazione di risorse finanziarie alle istituzioni medesime;
- libri di testo per l'istruzione secondaria superiore. Il comma 628 reca una serie di disposizioni relative ai libri di testo per l'istruzione secondaria superiore: estende agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore la gratuità parziale dei libri di testo; dispone che si applichino anche ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore le norme sulla compilazione del libro di testo, e a tutto il corso di studi quelle relative all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, recate dall'articolo 27 della legge 448/1998; prevede che le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori siano autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori. Il successivo comma 629 prevede che i Comuni, per far fronte a particolari esigenze, possano fornire libri anche in comodato;
- progetti sperimentali nella scuola dell'infanzia. Il comma 630 prevede l'attivazione di progetti sperimentali di formazione rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, previo accordo in sede di Conferenza unificata;
- riorganizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore. Il comma 631 dispone - a decorrere dal 2007 - la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS);

- educazione degli adulti. Il comma 632 dispone il potenziamento dell'istruzione degli adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati;
- innovazioni tecnologiche. Il comma 633 autorizza - per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 - la spesa di 30 milioni di euro (a valere sulle risorse previste dal citato comma 634), per incrementare la dotazione di attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica in tutti gli ordini di scuola.

Si segnala che la finalità "innovazioni tecnologiche" era già indicata nel testo della legge finanziaria 2007.

Il **comma 5** dispone che a decorrere dal 2010 le risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1⁴³, possano essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti.

Tale art. 2 contiene la delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza; al comma 5, si prevede che per incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione (comma 1, lettera *d*), nonché per l'erogazione di incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per la definizione delle modalità di certificazione delle eccellenze (comma 2, lettera *d*), siano stanziati risorse nel limite massimo di 5 milioni di euro.

Il comma in esame prevede che per la suddetta utilizzazione di risorse, tramite decreto ministeriale indicato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 262 del 29 dicembre 2007⁴⁴, sono ogni anno individuati il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti e il riparto delle risorse complessive disponibili tra la suddette finalità e quella relativa alla valorizzazione delle eccellenze di cui all'art. 2, comma 5, della citata legge n. 1 del 2007.

Il **comma 6** dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa avvalersi della disponibilità del Fondo per l'offerta formativa, secondo quanto previsto dal comma 602, primo periodo, dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il primo periodo del citato comma 602 prevede che le disponibilità iscritte in tale Fondo, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, siano utilizzate nell'esercizio successivo.

⁴³ Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

⁴⁴ Esso, nel dettaglio dispone che, con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, prima dell'avvio di ogni anno scolastico, viene definito il programma nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico.

Il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Le finalità del Fondo sono così descritte dalla legge:

- la piena realizzazione dell'autonomia scolastica;
- l'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie;
- l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;
- la formazione del personale della scuola;
- la realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria;
- lo sviluppo della formazione continua e ricorrente;
- gli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi;
- interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico;
- la realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa;
- la realizzazione di interventi integrati;
- la copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

Le disponibilità da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.

A decorrere dal 2000 la dotazione del Fondo è stata determinata annualmente in tabella C della legge finanziaria. La legge finanziaria per il 2009 ha stanziato per il Fondo 141 milioni di euro. Il disegno di legge A.S. n. 1790 (Legge finanziaria per il 2010) prevede in Tabella C 130,2 milioni di euro per il 2010, 99,5 per il 2011 e 99,5 per il 2012.

Articolo 1-ter*(Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie)*Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

	<p>1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, dopo le parole: «Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze» sono inserite le seguenti: «, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da <i>internet</i>».</p>
--	--

L'articolo, **introdotto durante l'esame in Assemblea dalla Camera dei deputati**, reca modifiche al D.L. 1 settembre 2008, n. 137⁴⁵, recante "*Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*".

L'art. 5 del citato decreto legge dispone che, fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del D.L. n. 112 del 2008, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili.

Il suddetto articolo prevede una regola generale per cui l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. A ciò può derogarsi nell'eventualità di "specifiche e motivate esigenze".

⁴⁵ Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

L'articolo 1-*bis* in esame prevede che queste ultime debbano essere necessariamente connesse con la modifica di ordinamenti scolastici o con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da *internet*.

Articolo 1-quater
(Anagrafe degli studenti)

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

	<p>1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, dopo le parole: «dei singoli studenti» sono inserite le seguenti: «e dei dati relativi alla valutazione degli studenti,».</p>
	<p>2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.76 del 2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica».</p>

L'articolo 1-*quater*, **introdotto durante l'esame in Assemblea dalla Camera dei deputati**, modifica l'art. 3 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76⁴⁶, con cui si è istituito il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

Il citato art. 3 dispone che l'Anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca operi il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero, ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso D. Lgs. n. 76, rispettivamente riguardanti il "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione" e la loro concreta attuazione. Ciò deve peraltro avvenire nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della *privacy*, recante dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196⁴⁷.

Le modifiche che l'articolo 1-*quater* in esame intende apportare prevedono:

⁴⁶ *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.*

⁴⁷ *Codice in materia di protezione dei dati personali.*

- che la suddetta anagrafe debba comprendere anche i dati relativi alla valutazione degli studenti;
- che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca debba acquisire dalle istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, i dati personali, sensibili e giudiziari, relativi agli studenti, oltre ad ulteriori dati che si rivelino utili per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica.

Lo stesso art. 3 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 prevede che le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144⁴⁸, siano trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

⁴⁸ *Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.*

Articolo 1-quinquies
(Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

	<p>1. All'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame».</p>
--	---

L'articolo 1-quinquies, **introdotto durante l'esame dell'Assemblea dalla Camera dei deputati**, modifica il comma 3 dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425⁴⁹.

In particolare il citato comma 3 riguarda l'ammissione all'esame di Stato degli studenti candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe, per i quali attualmente si prevede che tale ammissione sia subordinata al superamento di un esame preliminare, volto ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Il nuovo articolo 1-quinquies prevede che il suddetto esame preliminare debba vertere altresì sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno per quei candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non abbiano frequentato il predetto anno, o che non abbiano in ogni caso titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

⁴⁹ Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Si ricorda che il medesimo art. 2, comma 3, dispone che, sempre per i candidati esterni, si debba tener conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti, e che il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.

Le suddette disposizioni si applicano fermo restando quanto disposto dall'art. 7 della stessa legge n. 425 del 1997, che disciplina gli esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, il cui svolgimento è soggetto ad una disciplina *ad hoc*.

Articolo 2
(Entrata in vigore)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.	
--	--

L'articolo in commento reca la clausola sull'entrata in vigore del decreto-legge.

TESTO A FRONTE

Articolo 1**Comma 1**

Legge 3 maggio 1999, n. 124		
<i>Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico</i>		
Articolo 4 <i>Supplenze</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Legge 3 maggio 1999, n. 124		
<i>Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico</i>		
Articolo 4 <i>Supplenze</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
<p>insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.</p>		
<p>3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.</p>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
<p>4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.</p>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
<p>5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento</p>	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Legge 3 maggio 1999, n. 124		
<i>Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico</i>		
Articolo 4 <i>Supplenze</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.		
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>

Legge 3 maggio 1999, n. 124		
<i>Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico</i>		
Articolo 4 <i>Supplenze</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
<p>all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.</p>		
<p>9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

Legge 3 maggio 1999, n. 124		
<i>Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico</i>		
Articolo 4 <i>Supplenze</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.		
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.	10. <i>Identico.</i>	10. <i>Identico.</i>
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.	11. <i>Identico.</i>	11. <i>Identico.</i>
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si	12. <i>Identico.</i>	12. <i>Identico.</i>

Legge 3 maggio 1999, n. 124		
<i>Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico</i>		
Articolo 4 <i>Supplenze</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.		
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.	13. <i>Identico.</i>	13. <i>Identico.</i>
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.	14. <i>Identico.</i>	14. <i>Identico.</i>
	14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di	14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e

<p align="center">Legge 3 maggio 1999, n. 124</p> <p align="center"><i>Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico</i></p>		
<p align="center">Articolo 4</p> <p align="center"><i>Supplenze</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
	<p>anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.</p>	<p>sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.</p>

Articolo 1**Comma 4-duodecies**

Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297		
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>		
Articolo 427		
<i>Reclutamento del personale docente</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297		
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>		
Articolo 427 <i>Reclutamento del personale docente</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
<p>presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.</p>		
<p>4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della</p>

Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297		
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>		
Articolo 427 <i>Reclutamento del personale docente</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.		<p>pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.</p> <p>Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.</p>
5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297		
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>		
Articolo 427 <i>Reclutamento del personale docente</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
<p>6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297		
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>		
Articolo 427 <i>Reclutamento del personale docente</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
1993, n. 592 .		

Articolo 1

Comma 4-quaterdecies, lett. a)

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 8		
<i>Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
<p>1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 8		
<i>Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:		
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;	a) <i>identica;</i>	a) <i>abrogata;</i>
b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;	b) <i>identica;</i>	b) <i>abrogata;</i>

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 8		
<i>Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D. L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.	<i>c) identica.</i>	<i>c) abrogata.</i>
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

Articolo 1**Comma 4-quaterdecies, lett. b)**

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 <i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 15 <i>Principi e criteri generali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 15 <i>Principi e criteri generali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
<p>qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.</p>		
<p>3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Gli àmbiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:</p>	<p>4. <i>Identico:</i></p>	<p>4. <i>Identico:</i></p>
<p>a) un livello nazionale finalizzato:</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di</p>	<p>1) <i>identico;</i></p>	<p>1) <i>identico;</i></p>

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 15 <i>Principi e criteri generali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
scambio;		
2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;	2) <i>identico</i> ;	2) <i>identico</i> ;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;	3) <i>identico</i> ;	3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;	1) <i>identico</i> ;	1) <i>identico</i> ;
2) definisce e realizza il modello di servizi al	2) <i>identico</i> ;	2) <i>identico</i> ;

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276		
<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30</i>		
Articolo 15 <i>Principi e criteri generali</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
lavoro;		
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.	3) <i>identico.</i>	3) <i>identico.</i>
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Articolo 1-ter*(Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie)***Comma 1**

Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137		
<i>Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università</i>		
Articolo 5 <i>Adozione dei libri di testo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
<p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza</p>

Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137		
<i>Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università</i>		
Articolo 5 <i>Adozione dei libri di testo</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
<p>dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.</p>		<p>quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.</p>

Articolo 1-quater
(Anagrafe degli studenti)

Commi 1 e 2

Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76		
<i>Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53</i>		
Articolo 3		
<i>Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
<p>1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e</p>

Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76		
<i>Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53</i>		
Articolo 3 <i>Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
		giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento,	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76		
<i>Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53</i>		
Articolo 3 <i>Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
informazione e tutorato.		
4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>
c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.	c) <i>identica.</i>	c) <i>identica.</i>
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76		
<i>Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53</i>		
Articolo 3 <i>Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
finanza pubblica.		

Articolo 1-quinquies
(Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato)

Comma 1

Legge 10 dicembre 1997 n. 425		
<i>Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore</i>		
Articolo 2 <i>Ammissione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
(...)	(...)	(...)
<p>3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo</p>

Legge 10 dicembre 1997 n. 425		
<i>Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore</i>		
Articolo 2 <i>Ammissione</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 134 del 2009	Modifiche proposte dall'A.S. 1835
<p>classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.</p>		<p>anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.</p> <p>Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.</p>
(...)	(...)	(...)

Ultimi dossier del Servizio Studi

151	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1755 "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue"
152	Dossier	Atto del Governo n. 113 "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)"
153	Dossier	Atto del Governo n. 117 "Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)"
154	Dossier	Atto del Governo n. 118 Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore"
155	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1784 "Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"
156	Dossier	Disegni di legge AA.SS. n. 1790 e 1791. Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della Commissione esteri - Edizione provvisoria
157	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 13ª Commissione - Edizione provvisoria
158	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della Commissione difesa - Edizione provvisoria
159	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 7ª Commissione permanente
160	Dossier	Infrastrutture e trasporti nei documenti del Bilancio dello Stato per il 2010
161	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 1ª Commissione permanente
162	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 6ª Commissione Finanze e Tesoro
163	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1790 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
164	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1781 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".